



Commento sulla Modifica degli allegati dell'ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine ve- getale e animale (OAOVA; RS 817.021.23)

13 novembre 2024

1 Contesto

Come previsto dall'articolo 10 capoverso 1 dell'ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA; RS 817.021.23), l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) adegua regolarmente gli allegati 1–4 allo stato della scienza e della tecnica e al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera (in primo luogo a quello dell'UE).

La presente modifica tiene conto di tutte le modifiche apportate fino al regolamento (UE) n. 2024/341¹ e armonizza complessivamente circa 1570 livelli massimi per i residui (LMR) ai valori vigenti nell'UE.

Nella maggior parte dei casi, l'armonizzazione comporta un abbassamento dei LMR vigenti in Svizzera. Vi sono però alcune eccezioni: nel caso, per esempio, in cui autorizzi un prodotto fitosanitario, un Paese dell'UE può richiedere per una coltura (p. es. mele, pere) un nuovo LMR nell'UE. La Svizzera, invece, non può farlo, il che spiega le differenze, in singoli casi, nelle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in Svizzera rispetto all'UE. Questo è per esempio il caso se prodotti fitosanitari sono specificamente autorizzati per la Svizzera per diverse colture e contro diversi parassiti. Dato che si basano sull'impiego dei prodotti fitosanitari, in Svizzera i LMR per singole sostanze attive possono differire da quelli dell'UE.

2 Commento alle singole disposizioni

Allegato 2

Le modifiche all'allegato 2 sono raggruppate nelle seguenti tabelle 1–3.

Nella tabella 1 sono elencati i regolamenti che modificano gli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005², i cui contenuti sono ripresi nell'allegato 2 OAOVA nel quadro della presente revisione. Si è tenuto conto di tutte le modifiche apportate fino al regolamento (UE) n. 2024/341³. I LMR per le sostanze attive non più autorizzate benomil, carbendazim, carbetamide, ciproconazolo, dietofencarb, diuron, fenoxicarb,

¹ Regolamento (UE) 2024/341 della Commissione, del 22 gennaio 2024, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui per le sostanze dietofencarb, fenoxicarb, flutriafol e pencicuron in o su determinati prodotti

² Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.



fosmet, oxamil, spirodiclofen e tiofanato metile sono stati ridotti al livello più restrittivo e più basso possibile (limite di determinazione) in adempimento della mozione Badertscher 20.3835.

Nella tabella 2 sono elencati i LMR di diverse sostanze attive definiti in Svizzera sulla base di richieste di impiego nel quadro della procedura di omologazione. Per la maggior parte dei casi, nella procedura di omologazione svizzera sono stati adottati i LMR previsti dal più recente regolamento di modifica dell'UE. Un'eccezione è costituita dal LMR per il ciclossidim nelle bietole da foglia e da costa. Dato che al momento non è chiaro come debba essere attuata analiticamente nell'esecuzione la nuova definizione di residuo secondo il regolamento (UE) n. 2023/173, verrà applicata la definizione di residuo secondo il regolamento (UE) n. 2016/486.

Nella tabella 3 sono elencate le sostanze attive per le quali le singole deroghe ai LMR dell'UE di cui all'allegato 2 OAOVA vengono adeguate a seguito delle procedure di verifica o dello stralcio di autorizzazioni delle sostanze attive.

Tabella 1: Recepimento di LMR dai regolamenti modificativi dell'UE nell'allegato 2 OAOVA

Sostanza attiva	Vecchio regolamento UE	Nuovo regolamento UE
<i>Piridato</i>	<i>Regolamento (UE) n. 1127/2014</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2023/679</i>
<i>Tralcoxidim</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2016/1015</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2023/710</i>
<i>Fosmet</i>	<i>Regolamento (UE) n. 737/2014</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2023/1029</i>
<i>Pendimetalin</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2019/1791</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2023/1049</i>
<i>Fenpirossimato</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2020/856</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2023/1069</i>
<i>Isoxaflutole</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2015/845</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2023/1069</i>
<i>Mandipropamide</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2020/1565</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2023/1069</i>
<i>Metaldeide</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2017/1777</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2023/1719</i>
<i>Paclobutrazol</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2019/89</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2023/1719</i>
<i>Piriproxifen</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2023/679</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2023/1753</i>
<i>Denatonio benzoato</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2019/973</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2023/1783</i>
<i>Diuron</i>	<i>Regolamento (UE) n. 777/2013</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2023/1783</i>
<i>Etossazolo</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2016/1016</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2023/1783</i>
<i>Metomil</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2016/1822</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2023/1783</i>
<i>Teflubenzurone</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2020/1633</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2023/1783</i>
<i>Carbetamide</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2017/170</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2023/2382</i>
<i>Carbossina</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2019/90</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2023/2382</i>
<i>Triflumuron</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2018/1516</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2023/2382</i>
<i>Oxamil</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2019/552</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2024/331</i>
<i>Dietofencarb</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2017/171</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2024/341</i>
<i>Fenoxicarb</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2019/973</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2024/341</i>
<i>Flutriafol</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2023/377</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2024/341</i>
<i>Pencicuron</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2020/785</i>	<i>Regolamento (UE) n. 2024/341</i>

Tabella 2: LMR sulla base di richieste di impiego nella procedura di omologazione svizzera

Sostanza attiva	Codice dell'UE	Derrata alimentare	LMR (mg/kg)
<i>Ciclossidim inclusi prodotti di degradazione e di reazione che possono essere determinati come S-diossido di acido 3-(3-tienil)glutarico (BH 517-TGSO2) e/o S-diossido di acido 3-idrossi-3-(3-tienil)glutarico (BH 517-5-OH-TGSO2) o i relativi esteri di metile, calcolati nell'insieme come ciclossidim</i>	0252030	Bietole da foglia e da costa	2
<i>Isofetamid</i>	Recepimento del regolamento più recente (UE) n. 2024/1078		

Tabella 3: Adeguamento in seguito a procedure di riesame in Svizzera

Sostanza attiva	Adeguamento		
<i>Flonicamid</i>	Recepimento dell'attuale progetto di regolamento UE PLAN/2024/791		
	Codice dell'UE	Derrata alimentare	LMR (mg/kg)
<i>Deltametrina</i>	0110010	Pompelmi	0.02
<i>Deltametrina</i>	0110020	Arance dolci	0.02
<i>Deltametrina</i>	0110030	Limoni	0.02
<i>Deltametrina</i>	0110040	Limette/lime	0.02
<i>Deltametrina</i>	0110050	Mandarini	0.02
<i>Deltametrina</i>	0110990	Altri	0.02
<i>Deltametrina</i>	0130020	Pere	0.09
<i>Deltametrina</i>	0140040	Prugne	0.1
<i>Deltametrina</i>	0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	0.01
<i>Lambda-cialotrina</i>	0130020	Pere	0.08
<i>Lambda-cialotrina</i>	0140010	Albicocche	0.15
<i>Lambda-cialotrina</i>	0151010	Uve da tavola	0.08
<i>Lambda-cialotrina</i>	0152000	Fragole	0.2
<i>Lambda-cialotrina</i>	0213030	Sedano rapa	0.07
<i>Lambda-cialotrina</i>	0231010	Pomodori	0.07
<i>Lambda-cialotrina</i>	0231030	Melanzane	0.3
<i>Lambda-cialotrina</i>	0232010	Cetrioli	0.05
<i>Lambda-cialotrina</i>	0242020	Cavoli cappucci	0.15
<i>Lambda-cialotrina</i>	0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	0.3
<i>Lambda-cialotrina</i>	0251020	Lattughe	0.15
<i>Lambda-cialotrina</i>	0270030	Sedani	0.2
<i>Lambda-cialotrina</i>	0500060	Riso	0.2
<i>Lambda-cialotrina</i>	0242010	Cavoletti di Bruxelles	0.01
<i>Lambda-cialotrina</i>	0211000	Patate	0.04
<i>Lambda-cialotrina</i>	0251080	Prodotti baby leaf (comprese le bras-sicacee)	0.7
<i>Lambda-cialotrina</i>	0251040	Crescione e altri germogli e gemme	0.7
<i>Lambda-cialotrina</i>	0251060	Rucola	0.7
<i>Lambda-cialotrina</i>	0256070	Timo	0.7
<i>Lambda-cialotrina</i>	0256090	Foglie di alloro/lauro	0.7
<i>Lambda-cialotrina</i>	0256080	Basilico e fiori commestibili	0.7
<i>Lambda-cialotrina</i>	0256060	Rosmarino	0.7
<i>Lambda-cialotrina</i>	0256050	Salvia	0.7
<i>Lambda-cialotrina</i>	0256040	Prezzemolo	0.7
<i>Lambda-cialotrina</i>	0256030	Foglie di sedano	0.7

<i>Lambda-cialotrina</i>	0256010	Cerfoglio	0.7
<i>Lambda-cialotrina</i>	0256020	Erba cipollina	0.7
<i>Lambda-cialotrina</i>	0270010	Asparagi	0.02
<i>Lambda-cialotrina</i>	0500080	Sorgo	0.01
<i>Lambda-cialotrina</i>	0500040	Miglio	0.01
<i>Lambda-cialotrina</i>	0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	0.01
<i>Lambda-cialotrina</i>	0900010	Barbabietole da zucchero	0.01
<i>Fenpirossimato</i>	0130030	Cotogne	0.2
<i>Fenpirossimato</i>	0130040	Nespole	0.2
<i>Fenpirossimato</i>	0130050	Nespole del Giappone	0.2
<i>Fenpirossimato</i>	0130990	Altri	0.01
<i>Fenpirossimato</i>	0140040	Prugne	0.1
<i>Fenpirossimato</i>	0140990	Altri	0.01
<i>Fenpirossimato</i>	0152000	Fragole	0.3
<i>Fenpirossimato</i>	0153010	More di rovo	0.7
<i>Fenpirossimato</i>	0153020	More selvatiche	0.5
<i>Fenpirossimato</i>	0153990	Altri	0.01
<i>Fenpirossimato</i>	0232010	Cetrioli	0.08
<i>Fenpirossimato</i>	0232030	Zucchine	0.08
<i>Fenpirossimato</i>	0255000	Cicoria Witloof/cicoria belga	0.01
<i>Fenpirossimato</i>	0151010-001	Mini kiwi	0.3
<i>Fenpirossimato</i>	0260020	Fagioli (senza baccello)	0.05

Allegato 4

Sono elencate le combinazioni di sostanza attiva e prodotto per le quali, in caso di trattamento con un fumigante dopo la raccolta, i livelli massimi per i residui di cui all'allegato 2 si applicano soltanto alla consegna al consumatore. Il rimando all'articolo corrispondente nel titolo dell'allegato 4 è stato corretto (art. 8 cpv. 3 lett. a, anziché art. 11 cpv. 4).

Termini transitori

Secondo l'articolo 13g, le derrate alimentari non conformi alla modifica del 13 novembre 2024 possono essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore fino al 1° luglio 2025 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

La modifica non ha alcuna ripercussione per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

3.2 Ripercussioni sull'economia

Eventuali differenze nei LMR dei pesticidi tra la Svizzera e i suoi partner economici, in particolare dell'UE, possono comportare ostacoli tecnici al commercio. Un regolare adeguamento degli allegati OAOVA è quindi essenziale per ridurre il più possibile questi ostacoli e le loro ripercussioni sull'economia svizzera. Lo scopo della presente revisione è quindi garantire un commercio alimentare con l'UE il più possibile privo di ostacoli.

3.3 Salute

L'adeguamento dei LMR dei pesticidi all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche è indispensabile per garantire la protezione della salute dei consumatori. È inoltre necessario che questi livelli siano conformi agli sviluppi più recenti per garantire un controllo e una sorveglianza efficaci dei prodotti.

4 Aspetti giuridici

4.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le disposizioni proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.

4.2 Base legale

La base legale della presente modifica è costituita dall'articolo 10 capoverso 1 OAOVA e dagli articoli 10 capoverso 4 lettera e e 95 capoverso 3 ODerr⁴.

⁴ Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS 817.02)